

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

Legge regionale

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 14.11.1972 - NORME  
SULLA PREVIDENZA DEI CONSIGLIERI DELLA REGIONE PUGLIA

Relazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

RELAZIONE

Su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale vengono proposte alcune modifiche da apportare alla vigente normativa in materia di previdenza dei consiglieri regionali, prevista dalla legge regionale n. 13 del 14.11.1972.

Le modifiche si sostanziano nelle seguenti innovazioni:

- 1) art. 12, variazione della tabella in base alla quali si commisurano gli assegni vitalizi (al 10° anno 40% anzicchè il 30%, com'è attualmente).

Identica disposizione si rileva nella Regione Piemonte con legge regionale approvata il 5.10.1972.

- 2) art. 15 bis (aggiuntivo): si introduce una norma per il computo della frazione di anno, purchè superiore a sei mesi ed un giorno, il che corrisponde ad un principio di carattere generale in materia di previdenza sia dei dipendenti pubblici che privati.

L'ART. 12 viene così modificato per quanto riguarda le percentuali sulla indennità mensile lorda:

<u>"A N N I "</u>	<u>"PERCENTUALE SULLA INDENNITA" MENSILE LORDA"</u>
5	20
6	24
7	28
8	32
9	36
10	40
11	41
12	42
13	43
14	44
15	45
16	46
17	47
18	48
19	49
20 ed oltre	50

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14.11.1972 N.13

NORME SULLA PREVIDENZA DEI CONSIGLIERI DELLA REGIONE PUGLIA

ART. 15 Bis - (aggiuntivo): La frazione di anno si computa come anno intero purchè sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo previdenziale obbligatorio.

(N.B.-La stessa norma è inserita nel regolamento che riguarda la previdenza dei Senatori della Repubblica.